

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Rossi e Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il relatore **VATTUONE (PD)** illustra una proposta di parere con osservazioni e raccomandazioni (pubblicata in allegato), frutto di una ponderata analisi sia delle audizioni svolte in sede informale, sia di quanto emerso in sede di discussione generale.

Il senatore **MARTON (M5S)** illustra quindi una proposta di parere alternativa recante la propria firma e quella dei senatori Santangelo e Cotti (pubblicata in allegato), rilevando che - a parte il fatto che lo schema di decreto all'esame della Commissione sembra contenere degli eccessi di delega- lo schema di parere proposto dal relatore presenta degli aspetti di criticità relativamente sia alla riforma del genio navale, che non appare realmente riduttiva, sia sulla questione degli alloggi di servizio. Con riferimento a questi ultimi, peraltro, la nuova natura biennale del piano di gestione rischia di incidere negativamente sui tempi di dismissione e l'ipotesi contenuta nello schema di parere di consentire ai conduttori di esercitare il diritto di opzione anche al termine dell'asta, qualora il prezzo risultasse inferiore a quello proposto, potrebbe favorire intenti speculativi e inutili aggravii procedurali.

Domanda inoltre se ed in che misura il relatore sia eventualmente disposto a riformulare il proprio schema di parere, ipotizzando il voto favorevole sui punti in cui si riesca a raggiungere un accordo e domandando, conseguentemente, se possa aver luogo, sul parere finale da sottoporre alla Commissione, una votazione per parti separate.

Il relatore **VATTUONE (PD)**, nel ribadire la piena rispondenza dello schema di decreto ai principi fissati dalla legge n. 244 del 2012, precisa che la riforma del genio navale obbedisce ad una scelta strategica volta a dare maggiore peso alle unità navali rispetto ai servizi logistici.

Dichiara quindi di non condividere quanto osservato dal senatore Marton sull'alienazione degli alloggi di servizio, osservando che andrebbe operata una distinzione concettuale tra gli immobili destinati alla valorizzazione ed all'alienazione e gli alloggi occupati da conduttori. In tale ultimo caso, qualora le aste vadano deserte, sondare nuovamente la disponibilità di chi già risiede nell'alloggio è una possibilità ulteriore di alienazione volta, anzi, ad impedire ulteriori deprezzamenti.

Con riferimento alle delicate problematiche afferenti alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, il senatore PEGORER invita a tenere conto degli effetti della ridislocazione geografica dello strumento militare sul territorio nazionale, che vede ora una maggiore presenza nell'area mediterranea rispetto al nord-est del Paese.

Ipotizza, da ultimo, una breve sospensione della seduta al fine di verificare sul momento la possibilità di pervenire ad uno schema di parere ampiamente condiviso.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, osserva che nello schema di parere del relatore non appaiono sufficientemente approfondite due problematiche molto sentite, ossia il disallineamento nelle promozioni dei tenenti colonnelli delle Forze armate rispetto agli altri Corpi dello Stato e la possibilità di intervenire direttamente sull'articolato del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n.66 del 2010), al fine di sanare il disallineamento nella promozione al grado di primo maresciallo.

Conclude auspicando una sollecita approvazione definitiva del disegno di legge n. 1581, il cui esame in sede referente si era concluso lo scorso 27 ottobre e del quale si attende l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore **Luciano ROSSI** (*AP (NCD-UDC)*) esprime avviso favorevole sullo schema di parere presentato dal relatore, ponendo l'accento sulla necessità di non far patire ritardi al processo di valorizzazione e dismissione immobiliare (sul quale va giustamente valutato l'impatto della ridislocazione geografica dello strumento), e dissentendo da quanto osservato dal senatore Marton in ordine alle aste di vendita.

Il senatore **SANTANGELO** (*M5S*) ribadisce invece che il sistema di alienazione degli immobili dovrebbe prevenire eventuali intenti speculativi da parte dei conduttori interessati all'acquisto, eventualmente proponendo loro, in via preventiva, uno sconto sul prezzo di vendita.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di valutare la possibilità di pervenire alla redazione di uno schema di parere condiviso.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) propone di approfondire la possibilità di applicare ai conduttori, ai fini di un eventuale acquisto degli immobili, lo sconto già applicato in ambito civile.

Il senatore **PEGORER** (*PD*) osserva che la sesta osservazione dello schema di parere del relatore potrebbe essere riformulata sopprimendo le parole da "al termine" sino a "proposto al conduttore".

Inoltre, alla terza raccomandazione, potrebbe essere aggiunto, al termine del periodo, un inciso volto a profilare la possibilità di utilizzare all'uopo, ove possibile, le risorse economiche da destinare all'efficienza dello strumento.

Preso atto delle risultanze del dibattito, il presidente **LATORRE** propone di sospendere brevemente la seduta, al fine di valutare la possibilità di pervenire alla redazione di un testo condiviso.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,25.

Il relatore **VATTUONE** (*PD*), preso atto delle risultanze del dibattito informale svoltosi durante la sospensione della seduta, si dichiara disponibile a riformulare la propria proposta di parere nel seguente modo: alla sesta osservazione, dopo le parole "procedimento d'asta", sono sopresse le parole da "al termine" fino alla fine del periodo; alla terza raccomandazione (di cui alla lettera c)), al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero utilizzando le risorse finanziarie di cui al punto a)".

Il senatore **MARTON** (*M5S*) invita il relatore a valutare l'opportunità di sopprimere, nella raccomandazione di cui al punto a), dopo le parole "dello strumento,", la parola "anche".

Il sottosegretario ROSSI, nell'esprimere avviso favorevole sulle riformulazioni proposte dal relatore e dal senatore Marton, invita il relatore a valutare una riformulazione della terza raccomandazione inserendo, dopo la parola "ovvero", la parola "eventualmente".

Relativamente alla riorganizzazione del genio navale, precisa poi che l'intervento è volto ad usufruire di tutte le disponibilità potenziali: potrà infatti farne parte anche il personale proveniente da altri corpi in possesso dei dovuti titoli.

Il relatore VATTUONE (PD), nel recepire le ultime proposte formulate dal senatore Marton e dal sottosegretario Rossi, propone quindi alla Commissione un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore, dichiara, a nome della propria parte politica ed in luogo di un voto contrario precedentemente ipotizzato, il proprio voto di astensione sul complesso della proposta.

Il senatore MARTON (M5S) si dichiara, a nome della propria parte politica, favorevole sulle prime quattro osservazioni del parere, preannunciando invece il voto di astensione sulle restanti osservazioni e sulle tre raccomandazioni.

In ragione di quanto precede, domanda se sia possibile procedere ad un voto per parti separate dello schema di parere.

Interviene, da ultimo, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE preannuncia che, onde consentire al Gruppo Movimento 5 Stelle la possibilità di votare favorevolmente in ordine a quanto sottolineato in sede di dichiarazione di voto, propone di procedere a una votazione per parti separate del nuovo schema di parere illustrato dal relatore, ponendo ai voti dapprima le osservazioni da 1) a 4) e successivamente le restanti osservazioni e raccomandazioni.

La Commissione conviene.

Previa verifica del numero legale, vengono pertanto sono poste in votazione e approvate all'unanimità le osservazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).

Successivamente sono poste in votazione e approvate a maggioranza le osservazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) e le raccomandazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Il suddetto schema di parere con osservazioni e raccomandazioni viene quindi, da ultimo, approvato nel suo complesso, a maggioranza.

Risulta, da ultimo, preclusa la votazione dello schema di parere alternativo predisposta dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, per i profili di competenza, il relatore COMPAGNONE (AL-A (MpA)) ponendo, per quanto attiene la prima sezione del Documento, l'accento sulle nuove risorse stanziare per potenziare l'apparato di difesa e di sicurezza pubblica (245 milioni di euro per il 2016), e per intensificare la lotta al crimine informatico (150 milioni).

Pone altresì l'accento sull'attribuzione per il solo anno 2016, al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, che comporterà, per il 2016 una spesa di 511 milioni di euro (c.d. "bonus di 80 euro").

In relazione alla qualità delle finanze pubbliche, dà poi conto della previsione di guadagno derivate dalla dismissione degli immobili della Difesa, per un importo di 0,2 miliardi di euro per il 2016 (confermato anche nella seconda sezione, nella tabella riassuntiva delle entrate e delle spese).

Procede quindi alla disamina della seconda sezione, dando innanzitutto conto dell'incidenza, sulla spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, del contributo straordinario di 960 euro su base annua di cui all'articolo 1, comma 972, della legge di stabilità del 2016 (già citato nella prima sezione), nonché, nell'ambito delle spese in conto capitale, dell'incidenza delle minori erogazioni al settore della Difesa, anche in considerazione dei tagli disposti dalla legge di stabilità per il 2015. Dal lato delle entrate rilevano, invece, le risultanze delle dismissioni degli immobili della Difesa, anche di natura residenziale.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati nel triennio 2013-2015, rileva quindi la sostanziale invarianza delle spese per i redditi del personale della Difesa, a fronte, invece, di una riduzione dei consumi intermedi (soprattutto nel 2015), segnalando, contestualmente, le risorse destinate agli accordi internazionali della Difesa (con flessione nel 2015 rispetto all'anno precedente), ed i dati relativi agli investimenti fissi lordi. Importanti, altresì, per il solo anno 2015, i contributi alle imprese per interventi di difesa nazionale nel settore marittimo.

Per quanto attiene alla terza sezione rileva poi, all'interno del programma nazionale di riforma, l'accento posto sulla riforma delle Forze armate (così come definita dalla legge n. 244 del 2012), volta ad orientarsi verso maggiori investimenti. La riforma è peraltro prevista proprio nello schema di decreto legislativo approvato a febbraio 2016, che interviene sullo strumento militare nazionale (quale delineato dai decreti legislativi nn. 7 ed 8 del 2014, che hanno attuato la citata legge n. 244 del 2012), e sul quale la Commissione ha poc'anzi espresso parere. Viene precisato inoltre che, nel corso del 2016, il settore della Difesa sarà oggetto di successivi interventi (con leggi di delega e previsioni immediatamente attuative) volti a rendere operativo il "Libro Bianco della Difesa" e il relativo programma di riforma.

Sempre all'interno del programma nazionale di riforma sottolinea quindi il contributo della difesa alle operazioni di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Nel dettaglio, il documento precisa che il piano di azione sul "Comparto Stato" è orientato, per il 2016, a individuare nuove funzionalità per gli edifici pubblici dismessi, alla valorizzazione e rigenerazione degli immobili pubblici ubicati in mercati critici ed al supporto ai conduttori dei portafogli pubblici. E' prevista poi, nello specifico, la valorizzazione urbanistica degli asset apportati dallo Stato, dalla Difesa e dagli Enti locali nel fondo immobiliare Stato-Difesa, al fine di pervenire alla commercializzazione di aree e immobili dotati delle autorizzazioni necessarie a realizzare nuove funzionalità di mercato.

Tra le azioni messe in campo nel settore degli immobili pubblici spicca inoltre il modello di *Federal Building*, gestito dall'Agenzia del Demanio e già avviato in 18 città italiane, che permetterà di concentrare in poli logistici territoriali unitari gli uffici pubblici centrali e periferici anche utilizzando cespiti messi a disposizione dal Ministero della Difesa, con conseguente abbattimento dei costi di affitto e dei consumi e offrendo, al tempo stesso, un migliore servizio ai cittadini. Sarà così perseguito e raggiunto l'obiettivo di riduzione del 30 per cento degli spazi e del 50 per cento delle locazioni passive rispetto a fine 2014 (pag. 431).

Conclude soffermandosi brevemente sull'allegato recante la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, il quale, nel dettaglio, precisa che il Ministero della Difesa beneficia del 24 per cento dell'intera spesa previsionale per beni e servizi.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono il presidente [LATORRE](#) ed i senatori [SANTANGELO \(M5S\)](#) e [PEGORER \(PD\)](#), la Commissione conviene, al fine di dar modo al relatore di valutare eventuali osservazioni sottoposte dai Gruppi e di predisporre uno schema di parere, di sconvocare la seduta antimeridiana già prevista per domani, alle ore 8,30 e di posticipare alle ore 15,30 la seduta pomeridiana del pari già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente **LATORRE** informa che la seduta già convocata per domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta già convocata per domani, alle ore 15, è inoltre posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", ha previsto che, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, il Governo fosse delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (16 gennaio 2013), due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
- in attuazione della citata legge di delega, il Governo ha adottato i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, concernenti, rispettivamente, le rimodulazioni in riduzione del 30 per cento degli assetti organizzativi, ordinativi e strutturali delle Forze armate e la disciplina per il conseguimento del volume organico complessivo delle Forze armate a 150.000 unità entro il 2024;
- l'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha altresì stabilito che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi;
- il Governo ha approvato in via preliminare, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, uno schema di decreto legislativo recante le citate disposizioni integrative e correttive, rimesso a questa Commissione per il prescritto parere,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo l'opportunità di privilegiare ulteriormente il principio della "volontarietà" di uscita rispetto a quello della "obbligatorietà", promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e in secondo luogo, dopo aver reperito le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

2) valuti il Governo l'opportunità di promuovere i contatti, le iniziative nonché le migliori prassi per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

3) valuti il Governo di promuovere, anche in altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo accolti dal Governo nella scorsa legislatura e riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (OdG n. G3.103 del 6 novembre 2012, relativo all'Atto Senato n. 3271, e OdG n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, relativo all'Atto Camera n. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, maturato nelle Forze armate;

4) voglia il Governo, in applicazione del principio di precauzione e preso atto delle ragioni di carattere operativo/addestrativo circa la sottoposizione del personale militare alla profilassi vaccinale, in relazione ai profili di impiego all'estero e sul territorio nazionale nonché della esigenza di garantire la salute del citato personale e della collettività, promuovere la revisione dei previsti protocolli sanitari per la disciplina delle situazioni generali/particolari in cui le diversificate profilassi vaccinali debbano essere attuate, disporre il controllo preventivo sanitario del personale interessato attuando una preventiva e corretta informazione e infine stabilire periodici controlli successivi al trattamento;

-
5) valuti il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, la possibilità di promuovere, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile;

6) promuova il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione all'atto Governo n. 32 del 20 dicembre 2013 e segnatamente a quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa ed alla clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, l'inserimento nel TUOM delle modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta;

7) valuti il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, l'opportunità di incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

e con le seguenti raccomandazioni:

a) voglia il Governo promuovere le azioni più opportune -pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge 244/2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono e in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che la Difesa è chiamata ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro- per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, al fine del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e del potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari;

b) valuti il Governo, tenuto conto della delicatezza dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto, l'opportunità di assicurare, con gli strumenti ritenuti più idonei all'ufficiale ammiraglio nominato Comandante generale del Corpo la possibilità di esercitare il mandato, non oltre i limiti di età ma escludendolo dal possibile collocamento in aspettativa per riduzione quadri;

c) valuti il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° maresciallo, la possibilità di prevedere aliquote di avanzamento

speciali di marescialli capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta "equiordinazione", trattandosi di materia che rientra in tale settore, ovvero eventualmente utilizzando le risorse finanziarie di cui alla lettera a).

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", ha previsto che, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, il Governo fosse delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima (16 gennaio 2013), due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
- in attuazione della citata legge di delega, il Governo ha adottato i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, concernenti, rispettivamente, le rimodulazioni in riduzione del 30 per cento degli assetti organizzativi, ordinativi e strutturali delle Forze armate e la disciplina per il conseguimento del volume organico complessivo delle Forze armate a 150.000 unità entro il 2024;
- l'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha altresì stabilito che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi;
- il Governo ha approvato in via preliminare, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016, uno schema di decreto legislativo recante le citate disposizioni integrative e correttive, rimesso a questa Commissione per il prescritto parere,

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo l'opportunità di privilegiare ulteriormente il principio della "volontarietà" di uscita rispetto a quello della "obbligatorietà", promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e in secondo luogo, dopo aver reperito le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;
- 2) valuti il Governo l'opportunità di promuovere i contatti, le iniziative nonché le migliori prassi per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

3) valuti il Governo di promuovere, anche in altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo accolti dal Governo nella scorsa legislatura e riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (OdG n. G3.103 del 6 novembre 2012, relativo all'Atto Senato n. 3271, e OdG n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, relativo all'Atto Camera n. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, maturato nelle Forze armate;

4) voglia il Governo, in applicazione del principio di precauzione e preso atto delle ragioni di carattere operativo/addestrativo circa la sottoposizione del personale militare alla profilassi vaccinale, in relazione ai profili di impiego all'estero e sul territorio nazionale nonché della esigenza di garantire la salute del citato personale e della collettività, promuovere la revisione dei previsti protocolli sanitari per la disciplina delle situazioni generali/particolari in cui le diversificate profilassi vaccinali debbano essere attuate, disporre il controllo preventivo sanitario del personale interessato attuando una preventiva e corretta informazione e infine stabilire periodici controlli successivi al trattamento;

5) valuti il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, la possibilità di promuovere, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile;

6) promuova il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione all'atto Governo n. 32 del 20 dicembre 2013 e segnatamente a quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa ed alla clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, l'inserimento nel TUOM delle modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale potranno esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

7) valuti il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, l'opportunità di incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

e con le seguenti raccomandazioni:

a) voglia il Governo promuovere le azioni più opportune -pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge 244/2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono e in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che la Difesa è chiamata ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro- per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, anche al fine del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e del potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari;

b) valuti il Governo, tenuto conto della delicatezza dei compiti del Corpo delle Capitanerie di porto, l'opportunità di assicurare, con gli strumenti ritenuti più idonei all'ufficiale ammiraglio nominato Comandante generale del Corpo la possibilità di esercitare il mandato, non oltre i limiti di età ma escludendolo dal possibile collocamento in aspettativa per riduzione quadri;

c) valuti il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° maresciallo, la possibilità di prevedere aliquote di avanzamento speciali di marescialli capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta "equiordinazione", trattandosi di materia che rientra in tale settore.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI
SANTANGELO, MARTON E COTTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

La Commissione Difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014);

il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la "delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia" e disponente una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa;

il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico, tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) e a 20.000 unità civili;

gli obiettivi fissati dai decreti legislativi citati dovranno esser raggiunti entro l'anno 2024;

considerato che:

l'articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate. Più nel dettaglio le lettere s), t) e u) dell'articolo medesimo intervengono, a loro volta, sui termini del procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

l'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri;

il successivo articolo 14 reca misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari. Più nel dettaglio è prevista la soppressione della lettera q) della legge n. 13 del 1991 in base alla quale spetta al Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

ritenuto che:

le modificazioni introdotte dalle citate lettere dell'articolo 4 - seppur, in relazione alla sola lettera t,) previste in attuazione dell' Ordine del giorno G/1577 - B/13/1 presentato in Commissione affari costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo - siano da ritenersi non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

parimenti le modificazioni di cui al citato articolo 6 -concernenti il personale appartenente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza- siano da valutarsi come non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e riguardanti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare;

allo stesso modo, in relazione a quanto disposto dal richiamato art. 14, "la soppressione della citata disposizione -che assegna al Capo dello Stato la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale - seppur giustificata, in sede di relazione illustrativa, dalla "necessità di prevedere per tali nomine la forma semplificata del decreto ministeriale, coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione", non sia riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

quanto riportato ai precedenti paragrafi (della presente sezione di questo atto) sia perfettamente adattabile alla casistica "dell'eccesso della delega", inteso come sconfinamento dell'Esecutivo nella disciplina di un oggetto estraneo al contenuto della delega e di violazione dei principi e criteri direttivi e della legislazione vigente (cifra Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981). "La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio, che soltanto il Parlamento può fare le leggi" (cifra Corte Costituzionale, sentenza n. 3 del 1957);

atteso che:

in relazione ai principi -sia di carattere generale- contenuti nell'articolo 76 della Costituzione, nonché -più in dettaglio- dall'articolo 14, comma 2 della legge n. 400 del 1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e, non ultimo, dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012, si rileva quanto segue:

- a) lo schema di decreto legislativo delegato è stato adottato, ed immediatamente inviato alle Camere, dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016, ovvero il giorno successivo alla scadenza prevista (dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012) dopo ventiquattro mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate (la cui vigenza decorre dal 26 febbraio 2014) ;
- b) detto schema è soggetto all'atto di emanazione da parte del Presidente della Repubblica (articolo 87, quinto comma, della Costituzione), mediante il quale il Capo dello Stato può svolgere un controllo tendenzialmente ancor più penetrante (e, comunque, «almeno pari»: così Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 1989, n. 406) rispetto a quello posto in essere in sede di promulgazione delle leggi. A dimostrazione della natura non puramente formale del potere di emanazione, è da sottolineare come l'articolo 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, da un lato, individui in esso il momento nel quale la delega può dirsi effettivamente esercitata («l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione») e, dall'altro, richieda che al Capo dello Stato venga lasciato un congruo *spatium deliberandi* («il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»). Conseguentemente, è da ritenersi che lo schema di decreto in titolo non rispetti, oltre che la richiamata norma delegante, le previsioni di cui al citato articolo 14, comma 2, della legge 400 del 1988;
- c) in tema di decreti correttivi, "l'omessa attuazione di parte della delega", quand'anche la presenza della delega medesima sia riscontrabile nella norma delegante, "non può essere in prosieguo rimediata in sede di decreti correttivi, che possono solo apportare modifiche e correzioni alle disposizioni che hanno già attuato la delega, e non operare un'attuazione *ex novo* di parti di delega non originariamente attuate" (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016). Conseguentemente, quanto rilevato a riguardo delle modificazioni introdotte dall'articolo 6 del presente schema di decreto è da intendersi non unicamente come "non riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012", ma anche -ed evidentemente- non rispettoso dei pronunciamenti in materia adottati dalla più alta Corte di giustizia amministrativa della Repubblica italiana;

atteso inoltre che :

nei contenuti proposti dall'atto in oggetto sarebbe comunque opportuno formulare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, nella parte in cui si modificano le disposizioni sulla "Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa", la trasformazione da un anno a due anni del termine per l'emanazione del decreto di gestione degli alloggi, rischia di allungare inutilmente i termini, riducendo l'efficienza della procedura di valorizzazione degli immobili, con probabile pregiudizio, in particolare, dei conduttori interessati all'acquisto;

b) il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 ha introdotto, fra l'altro, nel codice dell'ordinamento militare, gli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies*, che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (comandi, enti e reparti delle aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 244 del 2012;

c) a questo riguardo, si osserva, infatti che l'Aeronautica militare si è limitata a prorogare di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere fra le riconfigurazioni di cui all'articolo 2188-*quater* comma 1, lettera b), quella del poligono di Salto di Quirra e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici. Tale disposizione non risulta abbastanza chiara e precisa nel descrivere la consistenza della riduzione ovvero della "razionalizzazione della struttura e degli organici";

d) articolo 2: Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare. Articolo da sopprimere in quanto non sono chiare le finalità. Non riduce affatto le consistenze organiche perché a un decremento di 251 unità dei corpi tecnici corrisponde un aumento di pari consistenza del corpo di stato maggiore;

e) all'articolo 4 è affrontata la revisione della disciplina in materia di reclutamento nelle Forze armate. In tale intervento di modifica, sarebbe stato opportuno anche rivisitare i requisiti di accesso ai concorsi, in particolare quelli legati al dato anagrafico. Infatti, si ritiene che molti profili professionali interni alle Forze armate, anche di natura non operativa, siano ingiustamente preclusi a candidati con età superiore a 26 anni nonostante in altri Paesi europei e di oltre Oceano, l'età di accesso sia molto più alta se non addirittura irrilevante;

f) articolo 10. I punti relativi agli articoli 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare andrebbero soppressi in quanto allargano la platea del personale militare che può usufruire dell'ausiliaria;

g) l'articolo 12 (Vaccinazioni), andrebbe soppresso in attesa delle conclusioni dei lavori della Commissione d'inchiesta, istituita presso la Camera dei deputati, sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale (Commissione uranio impoverito) che sta indagando specificatamente sugli effetti della somministrazione dei vaccini al personale militare;

h) andrebbero aggiunte le seguenti nuove disposizioni:

i. all' articolo 2209-*sexies*, comma 1 (Norme sul ricongiungimento familiare), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), aggiungere la seguente lettera: *d-bis* ai militari che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 104/1992 articolo 33, decreto legislativo 151/2001 articoli 33 e 42, come modificati dalla legge 183/2010 e dal decreto legislativo 119/2011;

ii. sostituire l'articolo 133 dell'innanzi richiamato codice dell'ordinamento militare con il seguente:
"Articolo 133

Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera

1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è scelto tra gli ufficiali ammiragli che rivestono il grado di Ammiraglio Ispettore (CP) in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro della difesa.

2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo (CP). Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per i gradi di generale di corpo d'armata o corrispondenti e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore generale o gradi corrispondenti.

3. Nella funzione di dirigente generale preposto alla direzione generale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, quale articolazione funzionale incardinata nel Ministero delle infrastrutture e trasporti, il mandato del Comandante generale del Corpo ha una durata minima di due anni, anche in deroga al limite di età massima prevista per il grado rivestito."

La misura di cui al punto ii) serve a dare maggiori poteri al capo del Corpo soprattutto in relazione alle più importanti e impegnative missioni svolte e che tutti ben conosciamo. Inoltre il capo del Corpo verrebbe nominato a scelta e non per anzianità, garantendo meglio le qualità dello stesso;

in conseguenza di quanto innanzi esposto, formula parere contrario sullo schema di decreto legislativo in titolo.